



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 3

DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE (artt. 380-bis e 391 c.p.c.)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Visti gli atti del procedimento n. 24995/2023 R.G., relativo al ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atti;

contro

BIANCHINI FRANCESCO, difeso come in atti (controricorrente);

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione;

condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 11/06/2024.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dott. Mauro Mocci

